

JEFTA, Affari a tutti i costi: una riforma commerciale che scavalca la democrazia

Sommario

1. <i>Premessa</i>	2
2. <i>Il 30% del Pil globale che ci fa perdere regole e soldi</i>	4
3. <i>La protezione della salute: più forte solo a parole</i>	6
4. <i>Controlli alle dogane più veloci, non più sicure. E l'origine?</i>	8
5. <i>Limiti alle misure di salvaguardia</i>	9
6. <i>No a standard che ostacolano il commercio (compresi marchi e etichette)</i>	10
7. <i>Eppure gli OGM...</i>	12
8. <i>Indicazioni Geografiche italiane protette meno che nel CETA</i>	13
9. <i>Verso uno sviluppo sostenibile, ma solo parole: niente strumenti concreti</i>	15
10. <i>Corsia preferenziale per Vino e Automobili</i>	18
11. <i>E sulle leggi importanti bisogna mettersi d'accordo</i>	18
12. <i>Sulle regole in agricoltura</i>	20
13. <i>Servizi e investimenti: pochi settori protetti (e non dalle privatizzazioni)</i>	20
14. <i>L'Unione europea ha una (piccola) lista di riserve relative a misure future.</i>	23
15. <i>E l'Italia si riserva di regolare pochi servizi e investimenti "in proprio" in futuro</i>	26
16. <i>Servizi finanziari e E-Commerce: crisi e emergenze che non insegnano niente</i>	27

1. Premessa

Oltre 150 anni fa, il 25 agosto 1866, furono instaurate le prime relazioni diplomatiche tra Giappone e Italia con il Trattato di Amicizia e di Commercio, il cui anniversario è stato celebrato con grande entusiasmo nell'idea che sarebbe stato presto affiancato da un **nuovo Trattato di Partenariato economico (EPA) per la liberalizzazione degli scambi tra Europa e Giappone, più brevemente identificato come JEFTA (Japan Europe Free Trade Agreement)**.ⁱ

È passato oltre un secolo, ma da oltre 20 anni la retorica della politica italiana ed europea sul commercio internazionale ha continuato a puntare sempre sugli stessi argomenti: **che cosa possiamo guadagnare dalla liberalizzazione degli scambi in questo o quel settore, più o meno vicino, più o meno strategico, con un'apertura dei mercati dovuta all'abbattimento di dazi e dogane in vigore? Poca attenzione, però, è stata ed è tuttora posta agli effetti a medio e lungo termine sul sistema Italia e sull'assetto democratico determinato dalle regole condivise.** In tutti gli accordi commerciali di ultima generazione – JEFTA incluso – le Parti contraenti ottengono gran parte dei benefici economici proprio grazie alla selezione al ribasso di modi di produzione, distribuzione e consumo più compatibili con gli scambi e più economici per i produttori e gli esportatori, costi quel che costi, senza vincoli di qualità e di verifica.

Il punto è che il modo in cui questi trattati vengono elaborati – con testi legali riservati fino alla firma finale, e un accesso al negoziato da parte di Stati, Parlamenti e cittadini praticamente azzerato – e le scelte di filiera normativa che operano, vanno a impattare la capacità di Stati, Enti locali e regolatori rispetto alla protezione della nostra salute, dell'ambiente, la qualità del nostro cibo e della vita più in generale, in Europa come in Italia, comprimendone l'agibilità democratica. E non è moltiplicando i trattati bilaterali che si abbatte il protezionismo: anzi si creano protezionismi "faccia a faccia" che non fanno che moltiplicare le richieste alla WTO di verifica (e sanzione) su presunti trattamenti preferenziali garantiti ad altri Paesi o gruppi di Paesi a discapito di altri, incendiando le guerre commerciali incrociate.

Il JEFTA, sotto le pressioni delle categorie produttive, dei sindacati, dei consumatori, delle associazioni e dei movimenti di tutta Europa, è stato alleggerito per scelta della Commissione UE del meccanismo di composizione delle dispute tra Investitori e Stati (ISDS). Nella Relazione della Commissione Ue rispetto al "Contesto della proposta", si legge infatti che **"L'APE (Accordo di Partenariato Economico) non prevede norme per la protezione degli investimenti né per la risoluzione delle controversie in materia di protezione degli investimenti, poiché i negoziati su tali aspetti, ancora in corso, non avevano potuto essere ultimati al momento della conclusione di quelli sull'APE"**. Entrambe le parti, però, spiega la Commissione, **"hanno la ferma intenzione di concludere i negoziati sulla protezione degli investimenti il prima possibile, dato l'impegno condiviso a creare un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti all'interno dell'Unione e in Giappone"**. **"La protezione degli investimenti, (cioè l'ISDS) una volta raggiunta l'intesa, costituirà materia di un accordo bilaterale separato"**, conclude la Commissioneⁱⁱ.

Una scelta, quella di posporre la chiusura del capitolo investimenti, che permette alla Commissione Europea di far approvare più speditamente l'accordo, senza la ratifica dei Parlamenti nazionali.

Le controversie nel JEFTA (Art. 21) si risolvono con una procedura graduale che prevede delle consultazioni tra le parti, e in casi urgenti si devono espletare entro 25 giorni dalla richiesta. Se non funziona, si può procedere con una procedura di mediazione, che deve essere adottata dal Comitato misto. Se la consultazione si arena, una Parte può chiedere che si nomini un collegio arbitrale di tre arbitri per dirimere la controversia. **Un doppione bello e buono del tribunale dell'Organizzazione mondiale del Commercio (WTO). Gli arbitri, scelti con una procedura di selezione partecipata dalle Parti** ma che non devono essere ad esse riconducibili, devono: valutare la controversia, anche con

udienze pubbliche, e l'applicabilità delle disposizioni, stilando infine delle conclusioni che rimarranno riservate. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le Parti, che le accettano senza riserve. Se una Parte non collabora, sono previste sanzioni a compensazione. **Una struttura permanente, che necessita di ingenti spese di mantenimento, decide solo in virtù del trattato JEFTA e indebolisce la garanzia multilaterale del diritto commerciale, rappresentata, con tutti i suoi limiti di agibilità e trasparenza, dal Dispute Settlement Body (DSB) dell'Organizzazione mondiale del Commercio.**

Anche altri capitoli del trattato prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie "Stato verso Stato" interni, che riguardano i singoli capitoli del trattato (regole, prodotti, investimenti, misure non commerciali, sicurezza alimentare e così via), e che permettono a Europa e Giappone di "risolvere i problemi faccia a faccia", senza passare per il Dispute Settlement Body della WTO, sotto attacco da parte dell'amministrazione statunitense a guida Trump perché accusato di non fare abbastanza gli interessi degli Stati Unitiⁱⁱⁱ. Il DSB, infatti, pur presentando anch'esso gravi problematiche democratiche, opera non soltanto risolvendo i singoli confronti tra gli Stati, ma tenendo presente l'equilibrio generale degli scambi tra tutti i membri dell'Organizzazione. Uno sforzo di cooperazione globale che sarebbe necessario continuare ad assicurare, soprattutto in una fase di conflitto commerciale (e non) che sembra dilagare a livello globale^{iv}.

Il trattato, come TTIP e CETA, va a istituire anche altri 11 comitati che lo gestiscono e possono intervenire a modificarne il testo e il funzionamento, a proprio insindacabile giudizio: **1) comitato per gli scambi di merci; 2) comitato per gli scambi di servizi, 3) comitato per la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico; 4) comitato per gli appalti pubblici; 5) comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile; 6) comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; 7) comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane; 8) comitato per la proprietà intellettuale; 9) comitato per la cooperazione regolamentare; 10) comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi e 11) comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura^v**. Oltre ad essi viene introdotto un **Gruppo di lavoro sul vino**, che lavora sulla parte di facilitazione degli scambi enologici giudicata sensibile. Questi collegi lavorano in assoluta autonomia, con membri tecnici designati da Commissione UE e Governo giapponese, senza alcun controllo parlamentare a livello europeo o nazionale – per quanto riguarda l'Europa – e possono intervenire, in virtù del trattato, su tutte le nostre normative con forza di direttiva senza doversi scomodare a consultare i Parlamenti nazionali, e tantomeno gli Enti locali, che in questi anni più di altri hanno pagato in burocrazie e consensi le scelte europee.

Il Comitato Misto, a capo del sistema di Comitati, riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del JEFTA, controlla e coordina, ove opportuno, i lavori di tutti i comitati specializzati, si adopera per risolvere problemi e controversie, ma può anche, con un'autonomia politica inedita per un ente regolatore, "prendere in considerazione qualsiasi altra questione di interesse nell'ambito del JEFTA, eventualmente concordata dai rappresentanti delle Parti". Esso può istituire o sciogliere comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi, determinarne la composizione, le funzioni e i compiti; affidare responsabilità ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi; raccomandare alle Parti eventuali modifiche dell'accordo o adottare decisioni per modificarlo.

Per cambiarlo, infatti, non ci sarà bisogno di riconvocare Parlamento, Governi e Parti sociali, se mai fosse stato fatto. Con uno scambio di note diplomatiche tra le Parti (Art. 23.2) senza essere sottoposto ad alcun livello politico o parlamentare e senza alcuna trasparenza effettiva, i contenuti del JEFTA possono essere modificati praticamente tutti tranne la struttura: dalle tariffe alle Indicazioni geografiche, dalle caratteristiche della meccanica alle regole d'origine.

2. Il 30% del Pil globale che ci fa perdere regole e soldi

Il JEFTA, passato abbastanza sotto traccia, dal punto di vista economico non è un'operazione geopolitica di grande rilievo: Il presidente della Commissione Europea Juncker e il primo ministro Abe, in occasione della finalizzazione dei negoziati, lo hanno descritto **come "l'accordo economico più ampio e globale mai concluso finora dall'UE e dal Giappone. Questo APE determinerà la creazione di un'enorme zona economica con una popolazione di 600 milioni di persone e un PIL pari al 30 per cento circa del PIL mondiale"**^{vi}.

Il Giappone è la terza economia del mondo al di fuori dell'UE in termini di PIL, e al momento rappresenta solo il settimo partner commerciale dell'Unione per importanza. Conta una popolazione di oltre 127 milioni di abitanti con un potere di acquisto molto elevato, ed è visto come un mercato chiave per gli esportatori, i fornitori di servizi e gli investitori dell'Unione europea. Per questo ci si compiace del fatto che, grazie al JEFTA, "al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, il Giappone liberalizzerà il 91 % delle sue importazioni dall'UE. Al termine del periodo di soppressione progressiva dei dazi, il 99 % delle sue importazioni dall'UE saranno liberalizzate, mentre il volume restante in ingresso (1 %) sarà in parte liberalizzato tramite quote e riduzioni tariffarie (in agricoltura). Per quanto riguarda le linee tariffarie, il Giappone liberalizza pienamente l'86 % delle sue linee al momento dell'entrata in vigore fino a raggiungere il 97 % dopo 15 anni"^{vii}.

Nel dettaglio dei settori, La maggior parte delle tariffe dei prodotti industriali sono eliminate all'entrata in vigore del trattato. Per il Giappone non cambierà molto perché da anni applica tariffe di importazione molto basse. Per quanto riguarda l'agricoltura e i prodotti alimentari, la liberalizzazione è problematica e per questo sono stati applicati periodi di transizione organizzati per quote e tariffe che durano fino a 15 anni. L'UE ha tenuto fuori dal trattato le importazioni di riso, che continuerà ad essere protetto come ora, considerando anche gli ingenti investimenti in corso da parte del Governo Abe per quadruplicare l'export entro il 2019^{viii}. L'UE eliminerà le tariffe su una grande varietà di prodotti giapponesi, a fronte dell'apertura immediata da parte del Giappone dei suoi mercati di vini e alcolici agli esportatori europei.

I contingenti tariffari UE ottenuti per prodotti come il «frumento» (270 tonnellate a 9,4 yen per kg all'anno 9 dell'accordo), "preparazioni alimentari di orzo" (200 tonnellate all'anno 6), "burro, latte scremato in polvere, burro di latte in polvere e latte condensato" (15,9 migliaia di tonnellate all'anno 6 più una tariffa pesante) sono risultati abbastanza limitati.

Il quadro sembra più ambizioso per i formaggi dell'UE: 20 mila tonnellate a partire dal primo anno, da aumentare a 31 mila tonnellate entro l'anno 11 dell'accordo. Prodotti come pasta, prodotti a base di carne come salsicce, dolci, verdura e frutta e i relativi preparativi (ad es. marmellate), entreranno in Giappone a dazio zero cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Le tariffe saranno gradualmente ridotte prima di tale scadenza. Anche gli esportatori europei di moda e tessuti sono considerati vincitori nell'accordo, anche se singoli articoli come le borse in pelle con fibbia metallica dovranno aspettare 5 anni fino a quando non potranno entrare in Giappone senza dazio.

La principale preoccupazione del Giappone nei negoziati è stata quella di portare le tariffe europee sulle proprie auto dal 10% a zero.

La Commissione europea ha pubblicato una valutazione dell'impatto sulla sostenibilità del JEFTA nel 2016, basata su uno studio del 2011 non pubblico elaborato da Copenhagen Economics, che ha concluso che il PIL dell'UE potrebbe aumentare con il JEFTA dell'1,88% nello scenario più ottimistico. Lo stesso istituto di ricerca, però, nel 2009 affermava che al massimo il Pil sarebbe aumentato dello 0,14% nel lungo periodo^{ix}. Le previsioni non sono state aggiornate allo scenario post Brexit dunque i risultati saranno sicuramente più ridotti rispetto a queste stime.

Il trattato NON sarà sottoposto alla ratifica degli Stati membri avendo la Commissione UE fatto la scelta di non includere alcun articolo sugli investimenti MA influirà pesantemente sulla qualità della vita dei nostri Paesi con un forte impatto sull'agroalimentare. La Commissione UE, infatti, con una recente decisione avallata dal Consiglio Ue, ha stabilito che alcune disposizioni di grande interesse per il settore agroalimentare, come l'accesso al mercato (dei prodotti agricoli) e altre questioni legate all'agroalimentare (Protezione delle indicazioni geografiche, questioni di Sicurezza sanitaria e fitosanitaria ecc.) fossero di propria competenza, per cui gli accordi che non dovessero contenere disposizioni relative agli Investimenti, necessitano della sola ratifica delle istituzioni UE (Consiglio e Parlamento europeo) e non dei Parlamenti nazionali degli Stati membri.

La direzione nella quale guardare, infatti, oltre ai singoli interessi delle diverse categorie, è quello della sua impostazione onnicomprensiva e pervasività normativa che è alla base della nostra critica su CETA, TTIP; JEFTA, Eu- Mercosur, Eu-Singapore, Eu-Indonesia e via elencando tutti gli oltre 20 trattati aperti sul tavolo della Direzione generale Commercio della Commissione UE.

Come tutti questi accordi il JEFTA, infatti, spiega che “che nessuna Parte è dispensata dagli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo in caso di non conformità alle disposizioni del presente accordo da parte di qualsiasi livello della pubblica amministrazione o di qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad essi delegati dalla Parte”^x.

Il trattato, inoltre, contiene una clausola di standstill per cui “una Parte non aumenta i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte rispetto all'aliquota da applicare”, in nessun caso se non quelli molto deboli previsti dalla WTO, e si impegna a non adottare né mantenere in vigore divieti o restrizioni, diverse dai dazi doganali, all'importazione di merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate all'altra Parte^{xi}.

Per quello che riguarda la facoltà, ai sensi dell'articolo XX del GATT, delle parti di fermare le esportazioni in caso di necessità stringenti del mercato interno o di stabilizzazione dei prezzi (lettere t) e j), il JEFTA limita le possibilità di azione rispetto quanto previsto dalla WTO perché prima di adottarle – salvo “circostanze eccezionali e critiche” deve “fornire all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti” e, se richiesto, aprire consultazioni “onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile”^{xii}

Quando è ancora in corso il percorso di revisione del Bilancio UE, che potrebbe vedere una riduzione ai sostegni a molti settori strategici europei, ma in primis agli agricoltori con il rinnovo della Politica agricola comune, inoltre, l'Europa si impegna con il Giappone, rispetto all'agricoltura ma non solo, a “usare la massima moderazione per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione e le misure di esportazione con effetto equivalente di cui alla medesima decisione”^{xiii}, nei fatti riaffermando l'impegno preso in sede di Organizzazione mondiale del Commercio. Peccato che la situazione di partenza del Giappone sia molto diversa da quella europea: esso è infatti tra i membri WTO che tuttora garantiscono i maggiori livelli di sussidi pubblici, soprattutto in ambito agricolo, rispetto al riso, al tè e alla carne suina e bovina, ma anche ai servizi di irrigazione e alle strade rurali, alla riconversione delle risaie e alle pensioni dei contadini, tanto da essere segnalati dalla WTO nel suo specifico report periodico sui sussidi: a fronte di circa 10,6 miliardi di sussidi distorsivi contestati dalla WTO all'Unione Europea, il piccolo Giappone ne aveva garantiti oltre 9 ai suoi produttori. Una concorrenza non certo leale^{xiv}

Nessuno pensa inoltre, che se i singoli Paesi (forse) guadagneranno qualcosa dal JEFTA, chi perderà con certezza saranno le casse dell'Unione europea. La stessa Ue calcola infatti che “comporterà infatti una perdita di dazi stimata in 970 milioni di euro all'entrata in vigore dell'accordo. Dopo che l'APE sarà

stato pienamente applicato (trascorsi 15 anni dalla sua entrata in vigore) la perdita annuale di dazi dovrebbe raggiungere i 2,084 miliardi di euro^{xv}.

3. La protezione della salute: più forte solo a parole

Il JEFTA ha raccolto le critiche mosse dalla società civile sulle precedenti formulazioni dei trattati di libero scambio, a partire da CETA e TTIP. All'Articolo 6.1, recante gli obiettivi del trattato riguardanti la Sicurezza sanitaria e fitosanitaria, prevede di **“tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante tramite l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, riducendo al minimo nel contempo i loro effetti negativi sugli scambi tra le Parti”**. Il trattato, però, non menziona in alcuna sua parte il principio di precauzione europeo con i relativi riferimenti normativi e il suo **obbligatorio rispetto**, quindi non ci pone in condizioni di poterlo rivendicare e di chiedere il ritiro immediato di un prodotto o servizio pericoloso. Nel capitolo 16.9 menziona “l'approccio precauzionale” previsto in alcune convenzioni internazionali come elemento di cui tener conto, insieme alle informazioni scientifiche, “nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti”. (Vedi cap. relativo)

Rispetto alla sicurezza alimentare, inoltre, allinea le sue previsioni al Codex Alimentarius, e alle prescrizioni generali già garantite in ambito WTO, fallendo l'obiettivo di allineare i livelli di garanzie agli standard più avanzati già presenti in alcuni dei Paesi membri dell'Ue, a partire dall'Italia.

Rispetto alla valutazione dei rischi, il trattato chiede alle parti di allinearsi alle esigenze di facilitazione delle operazioni doganali contenute nell'articolo 5 del trattato (Art. 6.6) riservato a tutte le altre merci, riducendo i controlli alle frontiere per la valutazione del rischio il più possibile in operazioni documentali e a campione, e in Audit ex-post.

Per quanto riguarda i controlli del rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie, **il trattato raccomanda che “siano semplificate, accelerate e completate senza indebito ritardo conformemente all'accordo SPS”**. Il trattato prevede che “Qualora siano disponibili varie misure sanitarie o fitosanitarie alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della Parte importatrice, **le Parti, su richiesta della Parte esportatrice, prendono in considerazione la scelta della soluzione più praticabile e meno restrittiva agli effetti degli scambi”** (Art. 6.7.8) Qualora un certificato rilasciato dalla Parte esportatrice sia necessario per il conseguimento di obiettivi sanitari o fitosanitari, **“il formato del certificato e i suoi contenuti sono concordati dalle Parti, tenendo conto delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC”**, prescrive l'accordo, indicando, di fatto, con la indicazione del solo Codex come riferimento normativo condiviso, la direzione di un livellamento verso il basso nel sistema dei controlli^{xvi}.

Le partite di merci regolamentate, inoltre “sono accettate sulla base di garanzie adeguate della Parte esportatrice, senza specifiche autorizzazioni all'importazione sotto forma di licenze o permessi, salvo qualora sia necessario un consenso ufficiale per l'importazione sulla base delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni dell'IPPC”, prescrive il trattato (Art. 6.7.12).

Questa scelta limita ulteriormente la capacità dell'UE e degli stati membri di controllare le importazioni giapponesi di alimenti e mangimi (articolo 6.7, in particolare 6.7.4), anche se ci sono in Europa già casi documentati di infrazioni consistenti alle normative anti-Ogm. Ultimo il caso francese che ha interessato anche l'Italia. **A livello mondiale, il Giappone è il paese con la maggior parte delle colture Ogm approvate sia per alimenti che per mangimi animali, e quindi il rischio di un aumento delle contaminazioni**, in presenza di un trattato che abbatte il numero di controlli alle frontiere d'arrivo, è innegabile^{xvii}.

In presenza di **“gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza o alla salute dell'uomo, degli animali o delle piante o alle misure proposte o attuate dall'altra Parte, una Parte può richiedere consultazioni tecniche”**, (Art. 6.12). Prima di avviare procedimenti di risoluzione delle controversie, le due parti devono **“fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi o a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile”** e, possibilmente, usare meccanismi già concordati, se disponibili.

Per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante una Parte può attuare, come prevede la WTO, misure di emergenza ma le deve notificare all'altra Parte, consentendole di **“formulare osservazioni per iscritto”** e deve, se necessario, avviare le consultazioni tecniche di cui all'articolo 6.12 ed è obbligato a tenerne conto, per **“evitare inutili perturbazioni degli scambi”**.

Infine l'importatore deve provvedere perché **“le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 non siano mantenute in vigore in mancanza di dati scientifici. Qualora i dati scientifici siano insufficienti, la Parte importatrice può adottare, in via provvisoria, misure di emergenza sulla base delle pertinenti informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dalla pertinente organizzazione internazionale”**, ma deve avere comunque l'obiettivo di **“ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi, abrogandola o sostituendola con una misura permanente”^{xviii}**.

Il JEFTA, inoltre, costringe le due Parti a **“accettare l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie adottate dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla Parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione della Parte importatrice”**, (Art. 6.14) ma anche in questo caso non ci sono parametri o paletti fissati, se non la possibilità di un **“accesso ragionevolmente necessario per ispezioni”**. Il livello da cui partono nella eventuale valutazione dell'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, è quello relativo all'art. 4 del trattato SPS della WTO, delle linee guida e delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

A fronte dell'equivalenza, che verrà valutata non a livello nazionale o europeo, ma nel Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, le Parti potranno concordare una semplificazione delle condizioni di importazione e dei controlli, senza alcun controllo europeo o nazionale.

Per la risoluzione di eventuali controversie rispetto alle misure sanitarie e fitosanitarie, le parti eviteranno anche in questo caso di consultare la WTO e se la vedranno in casa. Non potranno rivalersi l'un l'altro per certificati e controlli ma, per questioni di ordine scientifico o tecnico, salvo diversa decisione delle Parti, si creerà un Collegio che convocherà esperti scelti in consultazione con le Parti, oppure potrà consultare le pertinenti organizzazioni internazionali. Anche questo lontano dagli occhi dei cittadini.

Il Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, costituito da non meglio precisati **“rappresentanti delle Parti responsabili delle misure sanitarie e fitosanitarie e in possesso delle competenze pertinenti”**, ha il compito di **“migliorare l'attuazione e il funzionamento”** di questa parte del JEFTA. Se del caso, costituisce uno spazio per la risoluzione tecnica delle misure d'emergenza eventualmente affrontate e si dota di un proprio regolamento interno e potrà riesaminarlo, sempre lontano dal controllo democratico degli Stati.

4. Controlli alle dogane più veloci, non più sicure. E l'origine?

L'Europa e il Giappone si sono impegnati con il JEFTA a **che le proprie procedure doganali “non comprendano il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali e ispezioni pre-imbarco”** (Art. 4.4.d). È possibile alle Parti emanare, tramite la propria autorità doganale, **una decisione anticipata che stabilisce il trattamento da accordare alle merci interessate** (Art. 4.7) al richiedente che abbia presentato una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte che emana la decisione, comprendente l'origine, prima che le merci passino fisicamente le frontiere.

Il trattato, inoltre, raccomanda che le Parti garantiscano **“un sistema di gestione del rischio che consenta alla propria autorità doganale di concentrare le attività di ispezione sulle partite ad alto rischio e che acceleri lo svincolo delle partite a basso rischio”**, e che si **“evitino discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali”** (Art. 4.9). **Se il sistema funziona o no a garantire la sicurezza doganale lo stabiliranno degli Audit successivi** allo sdoganamento (Art. 4.9).

A questa velocizzazione dei controlli, non si affianca, però, una tutela dell'origine dei prodotti forte quanto si richiederebbe. **Come nel CETA, nel JEFTA si introduce il concetto della “Fabbricazione sufficiente”** che si applica ai sensi dell'articolo 3 per quello che riguarda i prodotti realizzati utilizzando anche materiali non originari. Si introduce trasversalmente per tutti i prodotti una regola generale del 55% di contenuto locale rispetto al prezzo FOB - merci a bordo – o un valore regionale del 50% del prezzo FOB per riconoscere l'origine del prodotto. Queste regole sono più restrittive per le auto (60% e 45% rispettivamente), navi e barche (65% e 40%), e per altri prodotti come la ceramica o alcuni prodotti chimici. Nel tessile il modello adottato è lo stile europeo di "doppia trasformazione". **Per i prodotti alimentari e i prodotti agricoli trasformati questo accordo autorizzerà la completa liberalizzazione di prodotti chiave come la pasta (in 10 anni), cioccolatini (10 anni), preparato di pomodoro e salsa (5 anni), cui non corrisponde però, come nel CETA, una piena tutela della qualità nella filiera.** Secondo l'allegato 3-B si elencano, in base alla classificazione nel sistema armonizzato (2017) tutte le regole di origine specifiche per prodotto. **Al capo 17, per quanto riguarda Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, si concede l'origine a condizione che il peso dei materiali originari non superi tra il 10 e fino al 40% del peso del prodotto.** Al capo 18 per quanto riguarda il Cacao e le sue preparazioni, **si concede l'origine a condizione che il peso dei materiali originari non superi tra il 10 e fino al 30% del peso del prodotto.** Per quanto riguarda i preparati a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; **prodotti della pasticceria si può arrivare, per questi ultimi, fino alla tolleranza di un 90% di materiale non originario per le paste alimentari (codice 19.02) ^{xix}**

L'Origine è autocertificata in base a un format unico contenuto nell'allegato 3 C da parte dell'esportatore. L'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca, nella misura in cui può fornirla, una spiegazione, che accompagni o integri la dichiarazione doganale di importazione, in cui si attesta che il prodotto è conforme alle prescrizioni. Le dichiarazioni non devono essere tradotte.

L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite e **non deve vedersi respinta la richiesta per “errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione dell'origine”** (Art. 3.17). **Controlli con selezione casuale dell'origine da parte l'autorità doganale della Parte importatrice possono essere svolti** sulla base di metodi di valutazione dei rischi (art. 3.21), prima o dopo lo svincolo delle merci. **Ma non sono indicati come obbligatori dal trattato, al fine della facilitazione commerciale^{xx}.**

Se l'autorità doganale della Parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, **è offerta**

all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. (Art. 3.21.6)^{xxi}

Per semplificare le procedure di importazione e armonizzarle, il trattato descrive le informazioni da richiedere sia in entrata che in uscita, ma anche le informazioni che le Autorità doganali possono scambiare tra loro, comprese visite, esami e prove da effettuare presso l'esportatore. **Il trattato concede da tre mesi a dieci di tempo all'esportatore per dimostrare l'origine dei propri prodotti, in caso di blocco.**

Le informazioni scambiate tra le Parti in questi casi sono riservate e non possono essere divulgate (Art. 3.25). Suona strana la disposizione (3.25.4) secondo cui **"le informazioni che l'autorità doganale della Parte importatrice ottiene a norma del presente capo non sono utilizzate dalla Parte importatrice nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la Parte esportatrice non accordi il permesso di utilizzare tali informazioni"**^{xxii}.

Il Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane, può riesaminare tutte queste disposizioni e formulare raccomandazioni e modifiche da proporre al Comitato misto, senza, di necessità, riaprire le trattative e consultare i Paesi membri.

5. Limiti alle misure di salvaguardia

Secondo quanto prescrive l'articolo XX del GATT, in presenza di un grave pregiudizio al mercato interno il JEFTA consente alle parti di attuare misure di salvaguardia bilaterali, e dunque di sospendere i dazi, ma invece di indicare alle parti di vedersela con la WTO, prescrive (Art. 5.3) che esse possano essere adottate senza consultare l'Organizzazione multilaterale, basta che le misure non superino il periodo di 4 anni, a regime pieno per il primo anno, riducendole a scalare a partire dal secondo. La misura non si può ripetere se è stata preceduta da una analoga per un periodo superiore a un anno.

Prima di introdurre una salvaguardia **deve essere svolta un'indagine – per l'Europa da parte della Commissione** – che può durare fino a un anno, ma l'apertura dell'indagine deve essere notificata subito all'altra Parte corredata di tutte le informazioni a supporto. **È obbligatorio, prima di applicare la salvaguardia, permettere all'altra parte, in una consultazione che può durare fino a un mese, di evitarla** proponendo una compensazione. Se la conciliazione fallisce, però, la Parte colpita può rivalersi della salvaguardia applicata dall'altra Parte recuperando con la sospensione di un altro dazio agevolato dal valore equivalente, senza passare per la WTO, ma solo se la sua controparte non si sia difesa da un picco di importazioni, e quindi la sua reazione si possa configurare chiaramente come una misura antidumping che non duri più di due anni.

Queste misure potranno essere introdotte solo finché le misure transitorie del JEFTA – quindi la graduale riduzione delle misure commerciali – non saranno abbattute, entro dieci anni dalla sua entrata in vigore. Dopo di che, anche se la WTO rimarrà al suo posto, Europa e Giappone non le potranno più reciprocamente applicare^{xxiii} ne' con ne' senza consultazione della WTO.

Solo in caso di circostanze critiche e di grave pregiudizio all'industria interna, si possono applicare anche misure provvisorie immediate senza aspettare la fine dell'Inchiesta (Art. 5.7) ma non possono durare più di 200 giorni e se l'Inchiesta la dovesse trovare infondata, il Paese sarebbe condannato a rimborsare la controparte.

Anche per l'**accertamento del dumping** le parti si attrezzano per evitare completamente il DSB della WTO, fornendo alla Parte importatrice, alle sue industrie e ai consumatori, la possibilità di fornire osservazioni per iscritto sull'impatto del possibile dazio (Art. 5.13) e notificandola immediatamente all'altra parte.

6. No a standard che ostacolano il commercio (compresi marchi e etichette)

Il capitolo 7 si assicura, al fine di "agevolare e incrementare gli scambi di merci tra le Parti" **che "i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano in essere indebiti ostacoli agli scambi", e con la cooperazione tra le parti vuole "ridurre gli indebiti effetti negativi sugli scambi derivanti dalle misure di questo tipo"**. Questo capitolo è molto pervasivo perché riguarda **food e non food**, a parte quanto stabilito nel capitolo sulle Misure sanitarie e fitosanitarie, e **"si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità degli enti del governo centrale", che possono influire sugli scambi, e spinge gli Stati a "incoraggiare l'osservanza" di queste disposizioni "da parte degli enti pubblici locali nel suo territorio, di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale"** che li emanano. Sono esclusi dalla sua applicazione il Public procurement del Governo (cioè gli acquisti pubblici per i consumi di struttura) e le misure sanitarie e fitosanitarie, ma questo testo rappresenta una WTO rafforzata e, anche in questi caso, cerca di risolvere le dispute tra le due parti prima di adire la WTO.

Dopo il JEFTA tutte le istituzioni e gli istituti indicati, (Art. 7.5) in fase di elaborazione di un regolamento tecnico, dovranno "valutare (...) la disponibilità di alternative, di natura regolamentare o non regolamentare, al regolamento tecnico proposto al fine di assicurare che il regolamento tecnico proposto non sia più restrittivo agli effetti degli scambi di quanto sia necessario", obbligo eccettuabile solo in caso di rischio e urgenza e di sicurezza nazionale;

dovranno "effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto dei regolamenti tecnici", perché non impattino sugli scambi, rivedendoli almeno ogni 5 anni e comunicando il riesame all'altra parte. Si chiede anche "definire, ove opportuno, i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché di caratteristiche di progettazione o descrittive", limitando lo spazio progettuale per ragion di commercio. Se una Parte ritiene che un proprio regolamento tecnico sia equivalente a quello dell'altra parte su uno stesso prodotto, **può chiedere in questa sede l'equivalenza e l'altra parte deve accettarla se "convinta che il regolamento tecnico della Parte richiedente consegue adeguatamente gli obiettivi del proprio regolamento tecnico",** altrimenti deve motivare il diniego.

Un nodo abbastanza complesso arriva con la necessità che **"ciascuna Parte applica uniformemente e coerentemente le prescrizioni relative all'immissione di prodotti sul mercato stabilite nei regolamenti tecnici applicabili a tutto il suo territorio".** Cosa che per l'Unione europea non è valida in tutti i settori e gli ambiti, e tantomeno per i diversi livelli amministrativi. Se una parte "abbia motivi giustificati per ritenere che una qualsiasi di tali prescrizioni non è applicata uniformemente e coerentemente nel territorio dell'altra Parte, e che tale situazione ha un'incidenza significativa sugli scambi bilaterali, **tale Parte può notificare all'altra Parte tali motivi giustificati onde chiarire la questione e, ove opportuno, affrontarla".** Con un'ingerenza su livelli regolatori che nessun trattato aveva mai tentato fino ad oggi. Come riferimenti normativi internazionali il trattato elenca, tra gli altri, oltre al comitato TBT della WTO, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e per il settore agroalimentare di nuovo la commissione del Codex Alimentarius, nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il sottocomitato di esperti delle

Nazioni Unite sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (UNSCHEGHS) e la conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), **le cui indicazioni sono, tuttavia, molto meno stringenti di molte direttive europee.**

L'invito ai livelli regionali e nazionali è di “utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate”, ma anche in questo caso, si scende a prescrivere che **si evitino “deviazioni dalle pertinenti norme internazionali o prescrizioni aggiuntive rispetto a tali norme, salvo nel caso in cui la Parte che elabora il regolamento tecnico o la procedura di valutazione della conformità possa dimostrare, sulla base di informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili, che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti”^{xxiv}**

A fronte di una divergenza, si debbono fornire **“le informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili sui quali è basata tale valutazione, ed evidenzia le parti del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità in questione che differiscono nella sostanza dalle pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali”.** Le norme TBT, peraltro, non sono obbligatorie se non integrate in un regolamento tecnico o una procedura di conformità.

Ciascuna parte, per di più, deve provvedere “affinché le procedure di valutazione della conformità non siano più severe o non siano applicate in modo più severo di quanto sia necessario per assicurare adeguatamente la Parte importatrice sulla conformità dei prodotti ai regolamenti tecnici o alle norme applicabili, tenuto conto dei rischi associati ai prodotti”, e il tutto deve contemplare tutte le possibilità proposte dalla normativa: da una semplice dichiarazione di conformità prodotta dal produttore, fino al reciproco riconoscimento di equivalenza degli standard. **Se l'Ue o parte di essa apriranno procedure di consultazione ai suoi cittadini su norme e standard, dovranno tenere conto anche delle opinioni di quelli giapponesi e,** su richiesta delle loro amministrazioni, dovranno fornire **“tempestivamente risposte scritte alle osservazioni formulate da tale Parte”,** oltre ai risultati delle valutazioni di impatto degli eventuali nuovi regolamenti o procedure, comprensive dell'impatto sugli scambi, con una sintesi in inglese.

L'UE e gli altri livelli di Governo, dopo la firma, se vorranno introdurre una direttiva contenente regolamenti e procedure, dovranno inviare la proposta all'altra parte in forma elettronica, in lingua inglese almeno in sintesi, concedere almeno 60 giorni al Giappone per osservazioni scritte alla proposta, a meno che non la spingano motivi di urgenza”, e ne dovrà tenere conto prima della pubblicazione del regolamento tecnico definitivo o della procedura di valutazione della conformità definitiva. Si dovrà anche prevedere **“un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarsi”,** ossia non meno di sei mesi^{xxv}.

L'articolo 7.11 della sezione sulle barriere al commercio prevede che una marcatura o un'etichettatura contenute in un regolamento tecnico **“non siano elaborate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli agli scambi internazionali e non siano più restrittive agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi”,** il tutto a giudizio delle due parti. Se un prodotto è conforme per l'immissione al mercato, la marcatura, certificazione e approvazione preventiva delle marcature o delle etichette **“non possono costituire condizione imprescindibile per la sua immissione al mercato”.**

Elemento di particolare limite per la giurisdizione nazionale lo rappresenta il fatto che Europa e Giappone, nel Comitato Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito con il JEFTA, possono promuovere iniziative per “il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità”, anche procedendo, “ove opportuno, la semplificazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità”, senza passare per i livelli europeo e nazionale.

Il Comitato, infatti “adotta le misure che le Parti ritengano utili per l'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT e per agevolare gli scambi tra le Parti”, e “affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una Parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità dell'altra Parte a norma del presente capo e dell'accordo TBT”, infine “istituisce, se necessario per conseguire gli obiettivi del presente capo, gruppi di lavoro tecnici ad hoc per trattare questioni o settori specifici onde individuare una soluzione”, senza essere obbligato a rispettare alcuna procedura rappresentativa di consultazione degli Stati membri dell'Ue e dei suoi specifici organismi regolatori.

Il Comitato è coordinato, infatti, per l'Unione europea dalla Commissione europea e per il Giappone, dal ministero degli Affari esteri. Essi sono responsabili di coordinarsi con le autorità nazionali e provvedono agli inviti, in assoluta autonomia. Ciascuna Parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione dell'armonizzazione.

7. Eppure gli OGM...

Come l'UE (con i suoi oltre 60 OGM autorizzati), il Giappone ha approvato numerosi organismi geneticamente modificati: attualmente includono 105 OGM per la coltivazione scientifica, 172 per uso alimentare, 162 per uso alimentare e 11 come piante ornamentali. Tuttavia, a causa della diffusa resistenza pubblica, attualmente nessuna coltura OGM viene coltivata in Giappone, ad eccezione di una varietà di rose, spiegano le organizzazioni tedesche Foodwatch e Powershift nel recente report “Trade at any cost”^{xxvi}. Il mais OGM è coltivato nell'UE (su 0,14 milioni di ettari, pari a 1,5 per cento degli oltre 9 milioni di ettari totali di colture di mais coltivate nell'UE) .^{xxvii} Il Giappone importa una grande percentuale del suo mangime per animali da altri paesi, e oltre il 90 per cento delle importazioni dai suoi principali fornitori sono mangimi OGM.

Di conseguenza, dal 50 al 60% del mangime utilizzato in Giappone contiene OGM. A causa del fatto che la Commissione europea non fa distinzioni tra Mangimi OGM e non OGM nella sua raccolta di dati sulle importazioni, spiegano ancora le organizzazioni tedesche le seguenti le cifre per l'UE sono solo stime: la soia OGM (oltre 30 milioni di tonnellate) rappresenta circa l'85% delle importazioni totali di soia l'anno; Il mais OGM (da 0,5 a 3 milioni di tonnellate) rappresenta dal 5 al 35 per cento delle importazioni totali di mais e la colza OGM (circa 0,5 milioni di tonnellate) dal 5 al 10% delle importazioni totali di semi di colza.

Nell'UE qualsiasi uso di ingredienti OGM nei prodotti alimentari deve essere etichettato, mentre in Giappone l'etichettatura OGM è richiesta solo per 33 categorie di alimenti trasformati (soprattutto 15 prodotti a base di soia, 9 prodotti a base di mais e 6 prodotti a base di patate) **e otto materie prime** (soia, mais, patate, semi di colza, semi di cotone, erba medica, barbabietola, papaya) .^{xxviii}

In Europa la soglia per la presenza accidentale di materiale GM negli alimenti i prodotti è fissata allo 0,9 per cento, mentre i regolamenti giapponesi è prevista una soglia prevista del 5%, che

rappresenta uno dei limiti più alti del mondo per l'etichettatura OGM in caso di contaminazione involontaria.

I prodotti trasformati in Giappone non richiedono l'etichettatura OGM visto che il DNA modificato o le proteine derivate da tale DNA non possono essere rilevati dopo la trasformazione: anche se c'erano degli OGM tra gli ingredienti originali, i prodotti contaminati vanno a ricadere in una delle suddette 33 categorie

8. Indicazioni Geografiche italiane protette meno che nel CETA

All'articolo 14 il JEFTA si occupa di proprietà intellettuale e prevede che le Parti "accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale e prevedono misure per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro le violazioni dei medesimi, incluse la contraffazione e la pirateria"^{xxix}. L'altra parte può, ma non è obbligata, a prevedere a nella propria legislazione una protezione o un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estesa di quanto richiesto dal JEFTA. Dopo aver elencato, oltre al Trattato Trips che agisce in ambito WTO, le convenzioni e i trattati cui fa riferimento il suo perimetro d'azione, accorda, in armonia con le regole internazionale, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini, o ai cittadini di altri Paesi Partner in materia di protezione" (Art. 14.4 e 14.5).

Purtroppo, però, se le condizioni di protezione e di armonizzazione dei sistemi sembrano crescere a livello di diritto d'autore, di oggetti esistenti, e dei marchi, il trattato va a proteggere solo 19 Indicazioni geografiche relative a prodotti di qualità italiani e 28 su vini e alcolici, su un totale di 205 IG europee protette. Si prevede la coesistenza per Asiago, Fontina e Gorgonzola italiano e giapponese per sette anni. Durante questo periodo l'utilizzo dei nomi deve essere accompagnato dall'indicazione dell'origine in etichetta.

In Giappone dopo il JEFTA qualsiasi persona potrà utilizzare o registrare un marchio contenente il termine "parmesan" o da esso costituito per indicare un formaggio a pasta dura, che coesisterà serenamente con il nostro Parmigiano, a patto che non induca in errore rispetto alla sua origine.

Il "Grana Padano è tutelato solo come dicitura unica, mentre la dicitura "Grana" potrà essere da sola senza alcuna tutela. Anche la "Mortadella Bologna" verrà protetta solo come dicitura unica, mentre "Mortadella" e Grana potranno essere utilizzate separatamente. Non è richiesta dal JEFTA la tutela degli elementi "mozzarella" e "mozzarella di bufala" dell'indicazione geografica composta "Mozzarella di Bufala Campana", che verrà protetta solo come dicitura unica. Stesso destino tocca ai "Pecorino Toscano" e "Pecorino Romano" e al "Provolone Valpadana". Storia a sé invece la fa il Prosciutto di Parma al quale, se registrato con marchio giapponese al momento di entrata in vigore del trattato, non si applica la tutela come indicazione geografica italiana e si procede alla coesistenza.

Il Giappone difende invece ben 48 IG tra cui una specie di castagne, una specie di pesce palla, una specie di vongola d'acqua dolce, il salmone argentato, la pianta medicinale bardana, il tè verde in polvere Nishio no Matcha , diversi tipi di manzo tra cui il Kobe, un tipo di pesci bianchetti, alcune paste di Miso per condimenti e zuppe e i cachi giapponesi essiccati.

Il trattato prevede la garanzia che le Parti abbiano in vigore una Procedura amministrativa (Art. 14.23.b) che consenta di verificare la consistenza dell'indicazione geografica, e Procedure di opposizione e cancellazione, per difendere eventuali terzi. Per sette anni dall'entrata in vigore del trattato, però, anche per i prodotti identificati dalla stessa indicazione geografica di un prodotto protetto, potranno essere "effettuate nel territorio del Giappone operazioni di grattugiatura, affettatura e

confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno, purché il prodotto in questione sia destinato al mercato giapponese e non alla riesportazione^{xxx}. Quando un marchio sia stato registrato in buona fede in Europa o in Giappone prima dell'entrata in vigore del JEFTA, il marchio è ammissibile e la sua registrazione valida come il suo diritto d'uso, anche se fosse identico o simile a una indicazione geografica.

Gli elenchi delle indicazioni geografiche allegato al JEFTA, contrariamente a quanto stabilito nel CETA, possono essere modificati, una volta che sono stati stabilizzati, nell'ambito del **Comitato per la proprietà intellettuale**. Esso con autonomia e con la possibilità di ricevere funzioni delegate da parte del Comitato misto che governa tutto il trattato, "discute delle questioni connesse alla proprietà intellettuale al fine di rafforzare la protezione della proprietà intellettuale e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale" e "può invitare rappresentanti di soggetti pertinenti diversi dalle Parti, anche appartenenti al settore privato, in possesso delle competenze necessarie" a discutere delle materie da trattare.

Le Parti devono assicurarsi, nonostante il taglio ai controlli, di avere in piedi procedure che permettano all'autorità doganale di bloccare merci importate o esportate, sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, su richiesta di un titolare di un diritto, e sospendere lo svincolo.

1	Aceto Balsamico di Modena	アチェート・バルサミコ・ ディ・モデナ	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [aceto di vino]
2	Aceto balsamico tradizionale di Modena	アチェート・バルサミコ・ トラディツィオナーレ・デ ィ・モデナ	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [aceto di vino]
3	Asiago ^{xxxii}	アジアーゴ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
4	Bresaola della Valtellina	ブレザオラ・デッラ・ヴァ ルテッリーナ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [carne bovina stagionata mediante salatura a secco]
5	Fontina ^{xxxiii}	フォンティーナ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
6	Gorgonzola ^{xxxiii}	ゴルゴンゾーラ	Formaggi [formaggio erborinato di latte vaccino]
7	Grana Padano ^{xxxiv}	グラナ・パダーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
8	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	メーラ・アルト・アディジ エ / ステイロル・アプフェル	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [mele]
9	Mortadella Bologna ^{xxxv}	モルタデッラ・ボローニャ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [preparati a base di carne di maiale / salsiccia]
10	Mozzarella di Bufala Campana ^{xxxvi}	モッツアレッラ・ディ・ブ ファーラ・カンパーナ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte di bufala]
11	Parmigiano Reggiano ^{xxxvii}	パルミジャーノ・レッジャー ーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]

12	Pecorino Romano ^{xxxviii}	ペコリーノ・ロマーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte di pecora]
13	Pecorino Toscano ^{xxxix}	ペコリーノ・トスカーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte di pecora]
14	Prosciutto di Parma ^{xl}	プロシュット・ディ・パルマ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [prosciutto di maiale stagionato mediante salatura a secco]
15	Prosciutto di San Daniele	プロシュット・ディ・サン・ダニエレ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [prosciutto di maiale stagionato mediante salatura a secco]
16	Prosciutto Toscano	プロシュット・トスカーノ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [prosciutto di maiale stagionato mediante salatura a secco]
17	Provolone Valpadana ^{xli}	プロヴォローネ・ヴァルパダーナ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte vaccino]
18	Taleggio ^{xlii}	タレggio	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte vaccino]
19	Zampone Modena	ザンポーネ・モデナ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [preparati a base di carne di maiale]

9. Verso uno sviluppo sostenibile, ma solo parole: niente strumenti concreti

Il JEFTA contempla una sezione (Art. 16) sullo Sviluppo sostenibile in cui le Parti riconoscono l'importanza di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale "in un modo che contribuisca allo sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future". Qui si dichiara di tener conto di un novero di Dichiarazioni e Convenzioni su Ambiente, Clima e Lavoro fino all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile 2030. Giappone e Europa, tuttavia, sottolineano, che il JEFTA vuole "rafforzare la cooperazione e le relazioni commerciali tra le Parti in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile e non intende armonizzare le norme delle Parti in materia di ambiente o lavoro", neanche per introdurre condizionalità al rialzo, come pure era possibile tra due economie avanzate e suggerito dalla società civile.

Le parti, proprio come nel CETA, si adoperano per "garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le politiche correlate prevedano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro", ma **non introducono alcuna misura specifica, roadmap condivisa, meccanismo di revisione degli standard vincolante**, introducendo un debole impegno, non misurabile in termini commerciali, a "non incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o lavoro".

Si istituisce un Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in cui "si scambiano opinioni e informazioni su questioni di mutuo interesse relative agli aspetti del lavoro attinenti al commercio" (16.3).

Esse ribadiscono gli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro senza stabilire, tuttavia, alcuna roadmap vincolante per il **Giappone che non ha ancora aderito a due delle**

Convenzioni, la No. 105 sull'abolizione del lavoro forzato e la No. 111 sulle discriminazioni (all'assunzione e sul lavoro), perché dichiarate incompatibili con la Costituzione giapponese.

. Le parti riconoscono che **la violazione dei diritti del lavoro non possa essere invocata "quale vantaggio comparativo legittimo", ma neanche "a scopo di protezionismo", e tuttavia non introducono alcuno strumento di monitoraggio o di sanzione di queste pratiche nei rispettivi Paesi.**

Giappone ed Europa sottolineano l'importanza degli accordi multilaterali in materia di ambiente e rispetto ad essi convengono di scambiare opinioni e informazioni senza stabilire tuttavia, neanche in questo caso, alcuno strumento di monitoraggio e sanzione commerciale dei possibili casi di dumping ambientale. **Nonostante ci si impegni alla piena promozione e implementazione dell'Accordo di Parigi sul taglio delle emissioni climalteranti, Giappone e Europa si obbligano a che le misure eventualmente da adottare o da mantenere "non siano applicate in un modo che costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra Parte o una restrizione dissimulata degli scambi". Il tutto senza alcun benchmark o indicatore o monitoraggio specifico,** come invece previsto per le misure tariffarie e non tariffarie.

Riconoscendo, come già avvenuto in ambito WTO l'importanza di migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale il JEFTA riconosce l'importanza di inserire nelle politiche commerciali e di investimento i principi "riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, il lavoro dignitoso per tutti e i valori fondamentali della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale, della sicurezza e della non discriminazione per uno sviluppo economico e sociale sostenibile", **e le Parti si adoperano per "per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali", e per "facilitare il commercio e gli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico", quelli a sistemi di etichettatura, incoraggiando la responsabilità delle imprese e il valore delle Linee guida OCSE rivolte alle Multinazionali, oltre a dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dall'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro.** Ma il tutto avviene senza che nel testo legale venga indicata alcuna premialità tariffaria, misura di sussidio anche de minimis, delle relative linee di prodotto e servizi nel presente accordo, né al contrario, con alcuna condizionalità rispetto ai prodotti e servizi più inquinanti, né da parte dell'Unione europea né degli Stati Membri^{xliii}.

Se al punto 6 ciascuna Parte "riconosce l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità", incoraggia l'uso di prodotti che sono stati ottenuti attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali, delle foreste della pesca, dichiara di voler introdurre "misure efficaci, quali misure di monitoraggio e applicazione, e azioni di sensibilizzazione, per combattere il commercio illegale delle specie di flora e di fauna selvatiche", come anche "la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste come pure "il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti conformemente alle disposizioni legislative" come "la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse della pesca". **Anche in questo caso le intenzioni non vengono tradotte in specifici strumenti commerciali, con tabelle e strategie commerciali precise.**

Tuttavia **la portata delle importazioni illegali di legname in Giappone avrebbe meritato una migliore decisione: Il Giappone è il più grande importatore di legno e compensato al mondo** e un mercato importante per il legname illegale proveniente dalla Malesia, dall'Indonesia, dalla Cina, dalla Russia, e persino dalla stessa UE (dalla Romania come spiega una recente relazione dell'Agenzia di investigazione ambientale^{xliiv}). Questa dicitura debole rischia di esacerbare il disboscamento illegale in

molti Paesi in cui le foreste non sono effettivamente protette. Inoltre, contraddice gli sforzi dell'UE per mobilitare i paesi, come il Giappone, a mettere in atto una legislazione nazionale per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, e potrebbe mettere a repentaglio i piani per concludere accordi sulla protezione delle foreste con altri paesi, in particolare in Asia.

La valutazione dell'impatto sulla sostenibilità di JEFTA avverte che "i principali impatti ambientali [...] per l'UE e il Giappone risiederanno nei paesi da cui importano il legname". Dice anche che "l'incapacità del Giappone finora di controllare efficacemente le sue importazioni di legname illegale ha probabilmente avuto un effetto inibitorio sui negoziati tra l'UE e la Malaysia su un Accordo di partenariato volontario"^{xiv}. Secondo un recente rapporto UNEP-INTERPOL citato da Greenpeace, il disboscamento illegale è in cima alla classifica dei reati ambientali, con un valore annuo stimato di \$ 50-152 miliardi. L'Interpol stima che il disboscamento illegale rappresenti il 50-90 per cento di tutte le attività forestali nelle principali zone di produzione di foreste tropicali^{xvi}.

In questo capitolo si trova l'unico riferimento al Principio di precauzione europeo, non accompagnato da alcuno dei riferimenti normativi europei che lo introducono e garantiscono. Anzi, lo si indica come un approccio che, buon ultimo dopo i "dati scientifici e tecnici disponibili", e, se del caso, "pertinenti norme, linee guida o raccomandazioni internazionali", deve essere tenuto in conto dalle parti "nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti".

Giappone e Europa dichiarano la possibilità, tra l'altro, di cooperare nell'ambito delle organizzazioni in cui partecipano, valutare gli impatti del trattato, cooperare per i sistemi di etichettatura compresi, se del caso, quelli relativo al commercio equo e etico, la responsabilità delle imprese e molti degli ambiti già citati.

L'unico strumento che le parti si danno col Jefta, tuttavia, è il **Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile**, che monitora l'applicazione del capitolo, cerca soluzioni qualora le parti avessero problemi nel processo, formula suggerimenti per il Comitato misto ma non può intervenire sul testo né ricevere deleghe operative da esso, e interagisce con la società civile, intesi come "soggetti interessati indipendenti in ambito economico, sociale e ambientale, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti".

Il Comitato, inoltre, viene affiancato **da uno o più Gruppi consultivi interni, nuovi o esistenti, convocati o creati da Giappone e Europa sulle questioni economiche, sociali e ambientali connesse al JEFTA**" (Art. 16.15). Oltre a questi il JEFTA prevede che le Parti convochino un Dialogo congiunto con la società civile europea e giapponese, con "rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati pertinenti, tra cui le organizzazioni indipendenti che rappresentano gli interessi economici, ambientali e sociali", che si riunisce regolarmente, anche online, per esprimere pareri e opinioni che possono essere presentati al Comitato per lo sviluppo sostenibile e/o anche pubblicati. **Non è prevista una comunicazione strutturata o forme di dialogo permanenti con il Comitato Misto.**

In caso di disaccordo tra le Parti e le loro politiche relative agli scambi che influenzino ambiente e lavoro, né il Giappone né l'Europa potranno ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie a norma del capo 21 del JEFTA. Se le Parti non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del presente capo entro 75 giorni dalla data della richiesta di una Parte, essa potrà chiedere che sia convocato un Gruppo di 3 esperti per esaminare la questione. Il gruppo di esperti può ottenere informazioni da tutte le fonti che ritenga appropriate. Le Parti discutono delle azioni o misure da

adottare per risolvere la questione in oggetto, tenendo conto della relazione finale del gruppo di esperti al massimo entro 200 giorni dalla sua costituzione, e le sue indicazioni. Le azioni o misure di follow-up sono monitorate dal comitato.

10. Corsia preferenziale per Vino e Automobili

Uno dei principali risultati positivi segnalati dalla Commissione UE contenuti nel JEFTA sono relativi alle pratiche enologiche. **L'Ue si è impegnata, infatti, in un'apertura in tre fasi del mercato comune ai prodotti vitivinicoli provenienti dal Giappone, sulla base dell'allineamento delle pratiche enologiche descritto in uno specifico allegato (Allegato 2-E), ottenendo l'autorizzazione all'export e alla vendita dei propri analoghi prodotti in Giappone. Sorprende, tuttavia, che, per testimoniare che in Giappone si siano rispettivamente rispettati i processi corretti, non si effettuano più controlli in fase di import in Europa basterà un'autocertificazione:** "Un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone – si legge nel JEFTA - compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone"^{xlvii}. Anche ai prodotti provenienti dall'Europa sarà sufficiente un'autocertificazione per l'importazione e la vendita in Giappone. Questo sistema, se non funzionerà, potrà essere rivisto una volta l'anno nei 2 anni dall'introduzione.

Tuttavia **il Gruppo di lavoro sul vino istituito dal JEFTA potrà indicare al Comitato misto che è a capo della Governance del trattato, eventuali modifiche ed esso potrà, in perfetta autonomia "aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle pratiche enologiche, alle restrizioni e ad altri elementi"**^{xlviii}, senza consultare obbligatoriamente altri che i suoi membri, a discrezione della Commissione Ue e del Governo giapponese.

Le parti hanno condiviso, inoltre, affrontando le **Misure non tariffarie (Articolo 2.19) un regolamento molto dettagliato (Allegato 2-C) per quanto riguarda le barriere non tariffarie legate ai "Motori, veicoli e loro parti**, con tanto di tempistiche e periodi di revisione, per allineare i regolamenti delle due parti rispetto a quanto omologato dall'Unece (United Nations Economic Commission for Europe). Questo dettagliato Allegato **risponde in larga parte alle preoccupazioni espresse dai principali produttori europei**, 15 dei quali rappresentati nel gruppo di interesse Acea,^{xlix} che ne raggruppa 15 tra i quali Fiat Chrysler Automobiles, Iveco, Jaguar, Opel, Renault, Volkswagen, Volvo ma anche la branca europea della giapponese Toyota Group. Essi, infatti, avevano chiesto un alla Commissione "un più robusto allegato in materia, "che incoraggiasse la collaborazione normativa, ma consentisse anche di affrontare i problemi in caso di non conformità". A fronte della riduzione a zero, in un arco di sette anni dei dazi europei sulle auto attualmente al 10%, e tra 10-22% per i veicoli commerciali, i produttori hanno ottenuto un documento ad hoc in 29 pagine nelle quali si prefigura un **Forum dedicato al confronto sul tema**, un elenco dei regolamenti contemplati da entrambe le parti, quelli da adottare da parte giapponese con relativa tempistica e un meccanismo di accelerazione per la Risoluzione delle dispute.

11. E sulle leggi importanti bisogna mettersi d'accordo

Giappone e Europa si impegnano a cooperare sulla filiera delle regole nel capitolo 18 del JEFTA premettendo che "Le misure di regolamentazione non costituiscono un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali", e che "Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel

senso di impedire a una Parte di: a) adottare, mantenere e applicare misure di regolamentazione conformemente al proprio quadro giuridico e ai propri principi e scadenze, al fine di conseguire i propri obiettivi di politica pubblica al livello di protezione da essa ritenuto appropriato; e b) prestare e sostenere servizi di interesse generale, compresi quelli relativi all'acqua, alla sanità e all'istruzione o servizi sociali”.

Il JEFTA, come il CETA e il TTIP, prevede che “In sede di elaborazione delle principali misure di regolamentazione, se del caso e conformemente alle norme e alle procedure pertinenti, l'autorità di regolamentazione di ciascuna Parte”, ossia Commissione UE e Governo giapponese: a) pubblicano i progetti di misure di regolamentazione, o documenti di consultazione che forniscano dettagli sufficienti sulle misure di regolamentazione in corso di elaborazione, al fine di consentire a qualsiasi persona di valutare se e in che modo tali misure possano incidere significativamente sui suoi interessi; b) offrono a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e c) esaminano le osservazioni ricevute.

Ognuno dei progetti principali va accompagnato da una valutazione d'impatto che motiva la necessità della misura di regolamentazione, qualsiasi alternativa di natura regolamentare o non regolamentare disponibile; per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sul commercio e sulle piccole e medie imprese, oltre al rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti.

Alle parti viene chiesto di promuovere anche “**periodiche valutazioni retrospettive delle misure di regolamentazione in vigore**”, per capire se facciano problema al commercio, predisponendo dei progetti inerenti alle valutazioni e i loro risultati, sottoponendo il tutto all'altra parte per eventuali osservazioni.

Sulla base di queste analisi, ciascuna Parte può proporre un'attività di cooperazione regolamentare all'altra Parte, che la deve informare, se d'accordo, in merito all'elaborazione di nuove misure, o alla revisione di misure esistenti, che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare. **La cooperazione, nel JEFTA, è volontaria, può essere affidata agli organismi pertinenti delle Parti, di comune accordo**, e prevede, tra le buone prassi, la promozione di principi, orientamenti, codici di condotta e strumenti di attuazione comuni e del reciproco riconoscimento dell'equivalenza; la cooperazione bilaterale e la cooperazione con i paesi terzi nelle pertinenti sedi internazionali.

Una Parte può anche presentare una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure esistenti o previste dall'altra Parte e, se del caso, fornisce una descrizione delle sue preoccupazioni. L'altra parte deve rispondere entro 60 giorni su obiettivo e motivo della regola. L'esito scritto della richiesta viene sottoposto al comitato per la cooperazione regolamentare, che provvede al suo esame. Non si deve raggiungere per forza un cambiamento delle regole.

Con l'articolo 18.17 Giappone e Europa dichiarano di voler cooperare “in materia di benessere degli animali, con una particolare attenzione per gli animali d'allevamento, al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari” e la possibilità di adottare un programma di lavoro.

Il Comitato per la cooperazione regolamentare, istituito dal JEFTA, può discutere delle proposte di attività di cooperazione regolamentare, raccomandare attività di cooperazione, promuovere attività bilaterali di cooperazione, istituire, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc incaricati di condurre attività specifiche.

12. Sulle regole in agricoltura

Alla Cooperazione nel settore dell'Agricoltura, obiettivo strategico per il Governo del Giappone fin dai primi meeting, dedicano un intero capitolo riconoscendo che "la promozione degli scambi reciproci di prodotti agricoli e alimentari è nel loro mutuo interesse e mirano a promuovere la cooperazione in materia di agricoltura sostenibile, compresi lo sviluppo rurale e lo scambio di informazioni tecniche e migliori pratiche per fornire ai consumatori dell'Unione europea e del Giappone alimenti sicuri e di qualità elevata".

Giappone ed Europa indicano come oggetto della collaborazione a) la promozione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari, compreso un dialogo sulla regolamentazione pertinente; b) la cooperazione intesa a migliorare la gestione, la produttività e la competitività delle aziende agricole, compreso lo scambio delle migliori pratiche in materia di agricoltura sostenibile, nonché l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione; c) la cooperazione in materia di produzione e tecnologia in relazione all'agricoltura e ai prodotti alimentari, spazio in cui si riconducono a livello informale le normative sulle nuove e vecchie biotecnologie; d) la cooperazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche purché tale cooperazione non si sovrapponga ai compiti relativi alle indicazioni geografiche del comitato per la proprietà intellettuale; la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche per promuovere lo sviluppo rurale, come le politiche intese a mantenere i produttori e i giovani agricoltori nelle zone rurali; e f) la consultazione su altre questioni contemplate dall'articolo 19.1 eventualmente concordate dalle Parti.

Da questo percorso si prevede di arrivare, in ambito agroalimentare, a "migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale. Le Parti promuovono, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, la cooperazione tra le autorità pubbliche e i rappresentanti dei rispettivi settori agricolo e alimentare delle Parti" e ciascuna di esse può presentare all'altra Parte una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure relative all'agricoltura o ai prodotti alimentari. La Parte che riceve la richiesta fornisce appena possibile e comunque entro 60 giorni dal ricevimento.

Il JEFTA, anche per questi temi crea un Comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura, che può ricevere delega dal Comitato misto, discute e fa funzionare le previsioni del trattato, facilita tra i settori privati delle Parti una cooperazione che contribuisca alla sua realizzazione e può, se ritiene, decidere per consenso di invitare rappresentanti di soggetti pertinenti diversi dalla Commissione europea e dal governo del Giappone in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

Anche questi temi, però, non sono soggetti alla risoluzione delle controversie. Per quanto riguarda, invece, gli additivi alimentari, affrontati nello specifico allegato 6, le parti riconoscono che "i requisiti di informazione di ciascuna parte devono essere limitati a quanto necessario per l'approvazione di un additivo alimentare"¹. Parecchi degli additivi usati nei vini europei sono problematici per il Giappone, ma il paese si è impegnato ad approvare 35 additivi entro cinque anni dopo l'entrata in vigore del JEFTA^{li}.

13. Servizi e investimenti: pochi settori protetti (e non dalle privatizzazioni)

L'obiettivo del capitolo 8 del JEFTA è di "creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra di esse [le Parti ndr.], stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti". Come si afferma in sede WTO le Parti "riaffermano il loro diritto di adottare, nei rispettivi territori, le misure di regolamentazione necessarie al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la

promozione e la tutela della diversità culturale". Una definizione che, come abbiamo più volte spiegato anche rispetto al TTIP e al CETA, **non consente all'UE e ai Paesi membri la piena sovranità necessaria a garantirli, assediata com'è dai molteplici Comitati e regolatori sovraordinati istituiti da trattati come questo**, e non protegge i servizi pubblici dalla privatizzazione perché trova il suo limite nella definizione di "servizio non commerciale" fornita dalla WTOⁱⁱ.

Il trattato contiene uno dei regolamenti più dettagliati e rapidi per spostare i servizi forniti da professionisti, e di personale tra le aziende degli stessi gruppi o settori di servizi, come previsto dalla modalità IV dell'accordo GATS. Il JEFTA con l' Allegato 8 BIII-IV che lo va a rafforzare, non vuole limitare "le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra Parte derivanti dalle disposizioni del presente capo". Insomma **se sono le aziende a mobilitare le persone, prevedendo per questo profitto, gli Stati non devono intromettersi** (Art. 8.1.4)

Nel JEFTA, come nel CETA, **l'Unione europea ha stabilito di usare per la liberalizzazione l'approccio di una lista negativa, elencando nell'Allegato 8B tutte le misure su cui si applicano delle riserve alle liberalizzazioni dei servizi e degli investimenti nell'Unione e i suoi Paesi membri, e dove si vuole continuare a normare** ^{liii}. **Tutto ciò che non sia specificamente in elenco è aperto alla concorrenza da parte delle imprese giapponesi e, quindi, potenzialmente disponibile alla privatizzazione.** Inoltre la **clausola di pubblica utilità contenuta nel JEFTA menziona solo i monopoli pubblici** e i loro diritti esclusivi come possibili restrizioni per gli operatori esteri. Vista l'applicazione della lista negativa ai servizi, non sarà possibile applicare misure diverse come le quote di riserva o i test di necessità economica per l'accesso alle prestazioni poiché non sono elencati nel Jefta all'interno della clausola stessa.

Per quanto riguarda la grande questione dell'acqua, nel JEFTA c'è la solita riserva orizzontale nell'allegato II, che consente all'UE di introdurre in futuro misure relative alla raccolta, alla depurazione e distribuzione di acqua. Questa è esattamente la stessa riserva che l'UE ha negoziato nel CETA dove – grave errore - non è inclusa la gestione delle acque reflue.

Nel JEFTA, l'Italia, come la Germania, ha abbandonato anche la riserva relativa alla gestione futura dei servizi igienico-sanitari (che riguarda la gestione delle acque reflue), compresa la riserva di adottare o mantenere qualsiasi misura relativa all'operazione di monopoli o fornitori di servizi esclusivi. Questa scelta apre i settori alla concorrenza bilaterale.

Tra le misure su cui l'UE ha registrato attuali riserve a livello comune, troviamo "limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite imprenditori del Giappone o loro imprese", nel caso di cessione di partecipazioni o attività patrimoniali pubbliche.

L'Unione segnala ancora, per quello che la riguarda trasversalmente, che **gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri dell'Unione europea acquistano i cereali che sono stati raccolti nell'Unione europea. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato e riesportato da un paese terzo. Solo i produttori di riso dell'Unione europea possono richiedere un pagamento compensativo.**

Segnala anche, che **servizi di ricerca e sviluppo finanziati con fondi pubblici** che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro dell'Unione, come i benefici dei suoi programmi quadro in merito.

L'Ue ha anche notificato, **per quanto riguarda le specificità italiane, come preclusi alla liberalizzazione di servizi e investimenti, la fornitura di servizi legali e la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili** ^{liv}; **che i consulenti fiscali** devono risiedere in Italia; che per la **prestazione di servizi architettonici e ingegneristici** è prescritta l'iscrizione all'albo professionale, la residenza o il domicilio professionale/indirizzo aziendale e ci sono leggi che le regolano. Per quanto riguarda i delicati **servizi medici, dentistici, estetici e infermieristici**, i professionisti stranieri possono prestare servizio se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312), e gli **psicologi** devono anche rispettare la legge 56/1989. Per i **servizi veterinari** in Italia è prevista la residenza e vanno rispettate specifiche leggi di struttura. Per quanto riguarda la **vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti**, in Italia l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo^{lv}. Per i **biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari** sono necessarie la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità. Per l'iscrizione all'albo dei **geologi**, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità. Sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di **servizi di sicurezza e trasporto valori**. Da noi anche le **guide turistiche** di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale.

Per quanto riguarda i **settori regolati**, si segnala anche che in Italia per la **distribuzione e la vendita di tabacchi** è necessaria una licenza^{lvi}. Si ricorda che per aprire **un'Università finanziata con fondi privati** che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione^{lvii}. Si chiarisce che **una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli** con una sede in tale Paese (non succursali). E' effettuata una verifica della necessità economica per i **servizi di movimentazione merci marittime**^{lviii}. In Italia, (regola che si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione) **le miniere** appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione.^{lix}. Per quello che riguarda **l'editoria**, nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini e alle imprese italiani di svolgere queste attività, l'Italia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone di svolgere queste attività alle stesse condizioni^{lx}.

Per quello che riguarda le riserve attuali a servizi e investimenti presenti in Giappone, agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei **settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca**, e dei relativi servizi (ad eccezione della pesca nel mare territoriale, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale di cui alla riserva n. 11 nell'elenco del Giappone, all'allegato II dell'allegato 8-B) si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo, per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette il buon funzionamento dell'economia giapponese, così come accade agli investimenti **sull'energia termica, nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi basati su Internet**. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo. Per i **servizi di collocamento o fornitura dei lavoratori** è prevista la residenza in Giappone, e che l'offerta di lavoratori è un **servizio che può essere erogato soltanto da un sindacato autorizzato** dall'autorità competente, a norma della legge sulla sicurezza dell'occupazione o sulla sicurezza dell'occupazione del personale marittimo. Si sono disposizioni stringenti per le **agenzie di riscossione, e il rilevamento di crediti terzi, le attività edilizie e le demolizioni, le licenze di vendita di bevande alcoliche, i servizi di istruzione formale, le assicurazioni dei beni; la riparazione delle navi, la**

produzione biologica di vaccini, sieri, tossine, antitossine, manifattura di prodotti in pelle e cuoio, la presenza di stranieri nella Nippon Telegraph and Telephone Corporation.

Per la prestazione di **servizi di trasporto marittimo internazionale** (compresi i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci) è prescritta la cittadinanza mediante lo stabilimento di una società registrata che gestisce la flotta battente la bandiera del Giappone. Per una persona che intenda prestare **servizi d'ispezione periodica di strumenti di misura** specificati è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Solo **un'associazione di titolari d'impresa o una federazione di tali associazioni approvata dal ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone** può svolgere l'attività di **assicurazione del lavoro** delle imprese su incarico di titolari d'impresa. **Anche sulle professioni individuali** sono previste restrizioni relative alla formazione e ai titoli molto dettagliate.

14. L'Unione europea ha una (piccola) lista di riserve relative a misure future.

L'Ue chiarisce, ad esempio, che **“i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale** possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.” L'Unione chiarisce che essi esistono **“in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto.** Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. **La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini”.**

Ricorda che **“le direttive dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali** si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di prestare lo stesso servizio in un altro Stato membro”.

Elenca ancora che **“accorda un trattamento differenziato in forza di trattati internazionali** in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo”, e che **“L'UE vuole accordare un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri** a un paese che: i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti; ii) concede il diritto di stabilimento; oppure iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici. L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale”^{lxi}. Ricorda ancora che **“accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri** tra i seguenti Stati membri dell'Unione europea: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK e qualsiasi dei seguenti paesi o principati: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.”

Si riserva ancora **“produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico.** Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa”.

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante a prestazione di servizi di **consulenza giuridica e servizi giuridici, Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili,**

Servizi di **revisione dei conti, Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico, per i quali è prevista la residenza, servizi veterinari, e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e affini, Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo, la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie, la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale, prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.**

Per quanto riguarda l'UE, solo gli organismi riconosciuti autorizzati nell'Unione europea potranno svolgere le **ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi** per conto degli Stati membri dell'Unione europea. Può essere prescritto lo stabilimento. L'Europa si riserva di normare in futuro lo **stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio** e vietare la prestazione transfrontaliera di **servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto** dall'esterno del proprio territorio; lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di *servizi di manutenzione e riparazione di navi* adibite al trasporto per vie navigabili interne e marittime dall'esterno del proprio territorio, oltre che i **servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti** dall'esterno del proprio territorio.

L'Ue si riserva la facoltà futura di concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai seguenti servizi: i) **vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; ii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione (CRS); iii) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; oppure iv) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.**

L'Ue si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i **servizi di trasmissione radiotelevisiva**. Ma anche riguardanti tutti i servizi nel settore **dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale** sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. L'Ue vuole anche continuare a prescrivere che **un ente finanziario**, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro dell'Unione europea. Per la **prestazione di servizi assicurativi e connessi**, eccetto i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a trasporto marittimo e aviazione commerciale comprensivi di merci trasportate, l'UE si riserva anche di poter intervenire, come anche sulla **prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari**, eccetto per specifiche attività informative e intra-gruppo.

L'Ue si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante **servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale**, per la prestazione di tutti i servizi sanitari che **beneficiano di finanziamenti pubblici** o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati; ma anche per **tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza**, e i **servizi di assistenza sanitaria residenziale** diversi dai servizi ospedalieri^{lxiii}. Si prescrive lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di **servizi socio-sanitari** e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di **servizi sociali** dall'esterno del proprio territorio, nonché le **attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale**^{lxiii}. La partecipazione di

operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria^{lxiv}.

Per quanto riguarda la cultura, l'UE vuole poter ancora intervenire sulla **prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali**, come anche sulla **prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento**, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

L'Europa vuole poter ancora regolare lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza o organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.^{lxv}

Per quanto riguarda il **trasporto marittimo**, vuole poter intervenire sulla la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna, e ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; trasporto passeggeri e merci; e servizi ausiliari del trasporto marittimo). **Infine vuole mano libera per quanto riguarda il Giappone, se gli interventi intrapresi o ufficialmente decisi dal Giappone limitano o vietano l'ingresso nei porti giapponesi degli operatori di trasporto marittimo dell'Unione europea, o le relative operazioni di carico e scarico in Giappone.** L'Ue vuole intervenire sulla prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta, che riserva alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nel trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne. Si precisa che tale riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne.

L'Ue vuole continuare a regolare il trasporto ferroviario di merci e passeggeri. Si vuole, inoltre, i) prescrivere lo stabilimento e limitare la **prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada** ii) limitare la prestazione di **servizi di cabotaggio** all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; iii) ai **servizi di taxi nell'Unione europea** può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile.

L'Ue vuole poter intervenire sui **servizi di trasporto nello spazio e il noleggio di veicoli spaziali**, ma anche poter accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel **settore del trasporto internazionale di merci su strada** (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del **trasporto passeggeri**, concluso tra l'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea e un paese terzo^{lxvi}. Vuole anche poter concedere un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai **servizi di assistenza a terra**;

Per quanto riguarda la pesca, in particolare **nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime sono poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri** dell'Unione europea, che: i) disciplinano lo sbarco delle catture effettuate nei sottocontingenti assegnati alle navi del Giappone o di un paese terzo nei porti dell'Unione europea; ii) determinano la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; oppure iii) accordano un trattamento differenziato al Giappone o a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi alla pesca. Solo alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione

europea può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'Unione europea. L'Ue vuole persino poter intervenire sulla **cittadinanza dei componenti dell'equipaggio di un peschereccio** battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che sullo **stabilimento di impianti di acquacoltura** in mare o in acque interne.

In ambito energetico, l'Ue si è **riservata la possibilità di regolare** le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche. L'Europa si riserva, inoltre, **di intervenire qualora uno Stato membro dell'Unione europea consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera**, per quanto riguarda le imprese giapponesi controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel suo complesso o di un singolo Stato membro dell'Unione europea. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

L'Ue mette il naso per la **prestazione di nuovi servizi**, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC)

15. E l'Italia si riserva di regolare pochi servizi e investimenti "in proprio" in futuro

Per quanto riguarda le riserve future chieste dall'Italia, **il Governo può esercitare determinati poteri speciali** su imprese operanti nei settori della **difesa e della sicurezza nazionale** nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori **dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni**. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate. La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali^{lxvii}.

L'Italia prevede di continuare a **limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento**; prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera **di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio** oltre a limitare **il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio**

L'Italia continuerà a **limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria e secondaria** finanziati con fondi privati

L'Italia prescrive che **i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano** possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia. Si vuole continuare a applicare il regolamento Consob ai consulenti finanziari.

L'Italia vuole ancora continuare a normare **la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati**, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. Per quello che riguarda **i trasporti** vuole continuare a applicare ai **servizi di limousine** una verifica della necessità economica^{lxviii}. **Ai servizi di autobus** interurbani si applica una verifica della necessità economica^{lxix}. Alla

prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: la domanda locale.

Per quanto riguarda il Giappone, la clausola sulle norme future più interessanti riguarda il TPP perché il JEFTA prevede che il Giappone possa accordare una condizione anche meno favorevole agli investitori e fornitori di servizi dell'Ue, a patto che non accordi loro alcun trattamento meno favorevole di quello ai servizi, ai fornitori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori garantito con il Trattato Trans pacifico (TPP) ai suoi stati firmatari^{lxx}.

Il Comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico è, insieme a quello sul TBT, tra i più potenti del Trattato: riesamina e monitora le disposizioni previste dal JEFTA e monitora le misure delle parti che non vi si conformano, valutando eventuali miglioramenti con una forza che gli deriva anche da eventuale deleghe attribuitegli dai vertici della governance del trattato: il Comitato misto. Questo supercomitato è composto da rappresentanti delle Parti, compresi funzionari dei ministeri o delle agenzie pertinenti responsabili delle questioni da discutere.

16. Servizi finanziari e E-Commerce: crisi e emergenze che non insegnano niente

Due blocchi di pagine decisamente controversi nel Jefta sono quelli che riguardano l'E-Commerce – e la protezione dei dati sensibili nell'ambito delle transazioni – e quello della liberalizzazione dei servizi finanziari, che nel nostro Paese dovrebbe essere trattato come un settore abbastanza sensibile viste le difficoltà incontrate in Italia da banche e fondi dopo la crisi del 2007-2009. Eppure la liberalizzazione dei servizi finanziari è contemplata nel Jefta che include nella lista dei servizi di cui facilitare la circolazione quei prodotti finanziari che sono stati all'origine della crisi finanziaria come credit-default swap, asset-backed securities, prodotti derivati come futures e opzioni. Inoltre, la rimozione dei limiti azionari esteri sulla proprietà delle istituzioni finanziarie continua ad essere uno dei principali interessi offensivi dell'UE, mentre gli esperti ritengono che le dimensioni delle istituzioni finanziarie dovrebbero essere limitate al fine di ridurre i rischi sistemici.

Il JEFTA ha disposizioni molto ambiziose sui nuovi servizi finanziari che confermano l'indirizzo che la Commissione europea vuole imprimere verso una maggiore liberalizzazione ed espansione del settore finanziario, ma anche una profonda contraddizione con un approccio post-crisi che dovrebbe tendere a limitare la fonanza creativa per mettere sotto controllo conti e flussi. **Questo capitolo del Jefta contiene anche una cornice per la cooperazione normativa che, invece di spingere a rafforzare gli standard di regolamentazione finanziaria verso l'alto, soprattutto in una fase di instabilità e volatilità di questa, livella la normativa verso la deregulation e la semplificazione.** I portatori europei d'interesse del settore, paradossalmente, nel corso del negoziato hanno espresso più volte preoccupazioni riguardo a un presunto eccesso di regole nel settore finanziario giapponese.

Il quadro di cooperazione normativa nell'ambito JEFTA fornisce alle parti la possibilità di commentare reciprocamente la legislazione futura e di intervenire su di essa il prima possibile chiedendo modifiche. Fattore ancor più preoccupante è che il principale parametro di riferimento per valutare l'adeguatezza del regolamento da introdurre riguarderà l'impatto sugli operatori del mercato e la giurisdizione dell'altra Parte, insieme alla capacità degli operatori di mercato di fornire servizi finanziari, piuttosto che il miglior livello di stabilità finanziaria o altri importanti obiettivi di politica pubblica. Eppure anche il Fondo monetario internazionale ha riconosciuto che questo tipo di quadri

normativi offre ai grandi attori finanziari privati una grande influenza sul processo normativo, data la loro considerevole analisi e le risorse di lobbying.

Inoltre, questo quadro di cooperazione normativa non prevede una presenza stabile e rappresentativa del legislatore a livello nazionale né europeo nel **Comitato per i servizi finanziari e l'e-commerce**, che come tutti i precedenti è svincolato dai decisori in carica e affidato a non meglio precisati esperti incaricati dalle due parti ai livelli di Commissione UE e Governo giapponese.

Ancora più problematico risulta, in presenza di tecnologie e normative tutte in divenire, la sezione dedicata all'E-commerce nella quale il problema principale è quello di garantire che il quadro normativo sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) non sia minacciato quando si stratificano altre regole per i flussi di dati transfrontalieri con un singolo altro Paese. Come il CETA, il JEFTA non contiene disposizioni sulla protezione dei flussi di dati: esiste tuttavia una clausola di revisione secondo cui le parti riesamineranno questo tema e il suo impatto dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

Nel frattempo, la Commissione ha adottato nel gennaio 2018 una posizione su una disposizione standard da includere negli accordi commerciali, sponsorizzata dai Verdi europei, che potrebbe essere sperimentata per la prima volta nei trattati che l'UE sta negoziando con l'Indonesia e il Cile^{lxxi} anche se non sarebbe previsto per essa nessun meccanismo di specifica obbligatorietà nell'applicazione. Questo dispositivo comporterebbe che nell'accordo di libero scambio non ci fosse bisogno di disporre della fornitura di flussi di dati, e che dunque la clausola di revisione in esso contenuta non dovrebbe applicarsi. **Una disposizione sui flussi di dati nell'area dei servizi finanziari** contenuta nel Jefta all'interno del capitolo dei servizi finanziari contraddice questa disposizione. **Essa fornisce, come regola generale, la libertà di cross-border di informazioni e dati nell'ambito delle attività di servizi finanziari a entrambe le parti. L'eccezione alla regola stabilisce che nulla in queste disposizioni limita il diritto delle parti a proteggere i dati personali, la privacy personale e la confidenzialità dei singoli registri e dei conti, purché tale diritto non sia utilizzato per eludere le disposizioni dell'accordo**^{lxxii}. Tuttavia, questa disposizione è debole perché l'onere di dimostrare che non vi è incompatibilità con la regola generale di fornire flussi di dati liberi è a carico della Parte che applica l'eccezione. **L'UE, per tutelare la nostra privacy, dovrebbe quindi dimostrare che non esiste un'altra misura meno restrittiva per proteggere adeguatamente i nostri dati personali rispetto a quella di bloccare il trasferimento in database o piattaforme giapponesi.**

Un altro elemento del capitolo e-commerce che vale la pena di segnalare è il divieto generale per le Parti di richiedere l'accesso o il trasferimento dei codici sorgente. Le uniche eccezioni applicabili a questa regola generale sono generali (ordine pubblico, morale pubblica, protezione della salute ecc. nell'articolo 8.3) sicurezza (articolo 1.5) eccezioni o sotto la clausola di salvaguardia generale (articolo 8.65). Tuttavia, ci potrebbero essere problemi di applicabilità con i sistemi di intelligenza artificiale, che hanno la capacità di prendere decisioni autonomamente attraverso algoritmi. Se alle autorità pubbliche viene impedito di sapere come funzionano e come sono programmati, difficilmente sarà possibile esigere responsabilità per decisioni sbagliate o assicurare che non siano stati creati apposta con alcune caratteristiche allo scopo di sottrarre e rielaborare dati. Al momento non è ancora chiaro se le eccezioni di cui sopra possano giustificare richieste di accesso ai codici sorgente per queste verifiche, e questo inquieta non poco gli esperti della cybersecurity.

i https://www.corriere.it/esteri/16_agosto_25/trattato-amicizia-commercio-italia-giappone-compie-150-anni-0c55edbc-6ad3-11e6-a743-cbace9857496.shtml

ii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final 2018/0092 (NLE), IT, p 1

iii <https://blogs.kcl.ac.uk/kslrcommerciallawblog/2018/06/04/trump-and-the-wto-a-love-hate-relationship-in-international-trade/>

- iv https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dsb_agenda_20jul18_e.pdf
- v Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final 2018/0092 (NLE), IT, p 4
- vi Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final 2018/0092 (NLE), IT, p 5
- vii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final 2018/0092 (NLE), IT, p 5
- viii Abe intende quadruplicare le esportazioni di riso e di prodotti a base di riso. L'obiettivo è passare dalle 24.000 tonnellate (delle quali 10.000 tonnellate costituite da riso consumato come alimento, 11.000 sotto forma di sakè e 3.000 come cracker di riso) esportate lo scorso anno, a 100.000 tonnellate entro il 2019 leggi in <http://www.fieragricola.it/it/RISO-IL-GIAPPONE-PUNTA-A-QUADRUPPLICARE-L-EXPORT-BOOM-DEL-SAK%C3%88-MENO-COMPETITIVO-IL-PRODOTTO-ALIMENTARE-SUI-COSTI>
- ix European Commission (ed.): Trade Sustainability Impact Assessment of the Free Trade Agreement between the European Union and Japan, 2016. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154522.pdf e Copenhagen Economics: Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and Japan, 2009. <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145772.htm>
- x Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 26
- xi Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 38 e 38
- xii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 47
- xiii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 38 e 38
- xiv <https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/japan-reports-fall-in-trade-distorting-farm-subsidies-in-new-WTO-figures>
- xv <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-192-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>
- xvi Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 141
- xvii <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/executivesummary/default.asp>
- xviii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 152
- xix Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 3 p. 26
- xx Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 87
- xxi Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 89
- xxii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 96
- xxiii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 125-126
- xxiv Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 165
- xxv Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 175
- xxvi <https://www.foodwatch.org/en/what-we-do/topics/free-trade-agreements-ttipceta/more-information/report-trade-at-any-cost/>
German federal government's response (dated 16 August 2017) to a brief enquiry from the Green Parliamentary Group in the German Bundestag: parliamentary paper 18/13327: "Auswirkungen des geplanten Freihandelsabkommens zwischen Japan und der EU auf den Landwirtschaftssektor und die Umwelt".:
- xxvii EU Commission staff working document: Genetically modified commodities in the EU. SWD(2016)61final. 8 March 2016.
- xxviii EU Commission staff working document: Genetically modified commodities in the EU. SWD(2016)61final. 8 March 2016. <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-61-EN-F1-1.PDF>
- xxix Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 360
- xxx Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 386
- xxxi A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5. Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 1.
- xxxii A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5. Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 1
- xxxiii Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 1
- xxxiv A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5. Non è richiesta la tutela del singolo elemento "Grana" dell'indicazione geografica composta "Grana Padano".
- xxxv La tutela dell'indicazione geografica "Mortadella Bologna" a norma del presente accordo è richiesta in relazione alla denominazione composta dell'indicazione geografica, non in relazione ai singoli termini
- xxxvi A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5. Si precisa che non è richiesta la tutela degli elementi "mozzarella" e "mozzarella di bufala" dell'indicazione geografica composta "Mozzarella di Bufala Campana".
- xxxvii A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5. Le disposizioni del capo 14, sezione B, sottosezione 3, non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o di registrare in Giappone

-
- un marchio contenente il termine "parmese" o da esso costituito in relazione ai formaggi a pasta dura. Ciò non si applica in relazione agli usi che possano indurre in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto.
- xxxviii La tutela dell'indicazione geografica "Pecorino Romano" a norma del presente accordo è richiesta in relazione alla denominazione composta dell'indicazione geografica, non in relazione ai singoli termini.
- xxxix A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5. Non è richiesta la tutela del singolo elemento "pecorino" dell'indicazione geografica composta "Pecorino Toscano".
- ^{xl} Alla tutela di tale indicazione geografica non si applica il capo 14, sezione B, sottosezione 3 (Indicazioni geografiche), se detta indicazione è stata registrata dal Giappone in conformità alle leggi giapponesi elencate nell'allegato 14-A. Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 380
- xli Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento "provolone" dell'indicazione geografica composta "Provolone Valpadana".
- xlii A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.
- xliii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 445
- xliv <https://eia-global.org/press-releases/japanese-buyers-fueling-illegal-logging-in-romania-s-last-ancient-forests>
- xlvi <http://www.tsia-eujapantrade.com/>
- xlvii <http://www.unep.org/environmental-governance/erl/resources/publications/rise-environmental-crime>
- xlviii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 51
- xlix Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 1 p. 54
- l Acea rappresenta BMW Group, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco, Jaguar Land Rover, Opel Group, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars e Volvo Group <https://www.acea.be/press-releases/article/automobile-industry-calls-for-balanced-outcome-in-eu-japan-fta>
- li Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 4 p. 120
- lii EU Commission report from 6 July 2017:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf
- liii <https://stop-ttip-italia.net/2015/11/04/servizi-pubblici-quando-stop-ttip-italia-stana-il-vice-ministro-calenda/>
e (M. Krajewski, Model clauses for the exclusion of public services from trade and investment agreements, Study commissioned by the Chamber of Labour Vienna and the European Federation of Public Services Union, February 2016
- liiii Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 4 – PART 1/3 p. 14
- liv è necessaria anche l'iscrizione all'albo professionale, la residenza o il domicilio professionale
- lv Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgs. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo dei farmacisti e la stessa fornitura vendita seguono leggi specifiche
- lvi rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti
- lvii Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti. le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato
- lviii Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro
- lix Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione ("concessione", articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale
- lx Nella misura in cui il Giappone consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale giapponese, l'Italia consentirà agli investitori giapponesi di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni.
- lxi Bruxelles, 18.4.2018 COM(2018) 193 final ANNEX 4 – PART 1/3 p. 26
- lxii La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. La presente riserva non riguarda la

prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve.

lxiii La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve.

lxiv Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro

lxv La presente riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi che non rientrano nella presente esclusione

lxvi Tale trattamento può: riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le Parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente; oppure prevedere l'esenzione fiscali per tali veicoli.

lxvii legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale Il testo prosegue così: "Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

i) imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote; "ii) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; oppure iii) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamento di attività o cessazione) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

i) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti; ii) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; oppure iii) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato. Bruxelles, 18.4.2018

COM(2018) 193 final ANNEX 4 – PART 2/3 p. 15 e segg

lxviii Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro

lxix Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro

lxx Australia, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam

lxxi "[...] 1. Ciascuna Parte riconosce che la protezione dei dati personali e della privacy è un diritto fondamentale e su questi temi alti standard contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo del commercio".

lxxii Articolo 8.63, paragrafo 2.